



ACCORDO QUADRO

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Subappalto

Articolo 6 S: Verifica di conformità

Articolo 7 S: Penali

Articolo 8 S: Corrispettivo

Articolo 9 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 10 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 11 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 12 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'accordo quadro

Articolo 13 S: Forza Maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione dell'accordo quadro e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro Esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento Dei Dati Personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Ex D.Lgs. N. 231/2001 – Codice Etico - Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Corte dei conti (di seguito per brevità anche “Committente”) con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 105, codice fiscale n. 80218670588, rappresentata dal _____, nella funzione di _____, con la qualifica di _____, nato/a a _____, domiciliato/a per la carica in Roma,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

oppure

la Società - _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) in data 26 gennaio 2022 la Corte dei conti e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – finalizzati allo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, eroga per conto della Corte di Conti;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____, una procedura aperta nell'interesse della Committente per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha quindi provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della relativa procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- c) l'Impresa che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultata aggiudicatario della predetta procedura per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le stesse alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



presente Accordo Quadro;

- d) i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra la Committente- per il tramite delle singole Unità di volta in volta competenti - ed il Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro il quale risulterà, di volta in volta, affidatario degli ordinativi diretti;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro (in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____); tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro ai fini della stipula; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio dell'Accordo Quadro è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____ <ove presente> e il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- h) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali qualora ricorrano i presupposti;
- i) l'Accordo Quadro si compone di due parti "Condizioni generali dell'Accordo Quadro" e "Condizioni speciali dell'Accordo Quadro". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti i rapporti contrattuali tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali dell'Accordo Quadro e quanto contenuto nelle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali dell'Accordo Quadro;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità>; Allegato "VI" Schema di Contratto Esecutivo; *<eventuale, l'Allegato VII, contratto di avalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito; valgono le seguenti definizioni: per la Committente si intende la Corte dei conti ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



[eventuale:

se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'Accordo Quadro inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:

_____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____,
instaurato dalla _____ contro _____, per
_____.]

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica" e nel "Capitolato Tecnico".
 - a) Servizi di gestione eventi in videoconferenza, secondo le seguenti tipologie di eventi:
 - i. Evento di tipo FULL su scenario di tipo 1
 - ii. Evento di tipo FULL su scenario di tipo 2
 - iii. Evento di tipo MEDIUM su scenario di tipo 1
 - iv. Evento di tipo MEDIUM su scenario di tipo 2
 - v. Evento di tipo BASIC su scenario di tipo 1
 - vi. Evento di tipo BASIC su scenario di tipo 2
 - b) Servizio di presidio on-site
 - c) Servizi Connessi, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei piani operativi; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere erogati presso tutte le sedi della Corte dei conti.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Accordo Quadro, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente Accordo Quadro (d'ora in poi anche AQ) spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi (salvo minore durata in caso di esaurimento anticipato del massimale dell'Accordo Quadro) decorrenti dalla data di stipula, ovvero (se non coincidente) dalla successiva data di attivazione dell'AQ, secondo quanto previsto al par. 4.1 del Capitolato Tecnico.
L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula/attivazione Il ritardo nell'avvio

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



- dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 D.L. 76/2020.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
 3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente Accordo Quadro, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
 4. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S Modifica dell'accordo quadro durante il periodo di efficacia

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nell' Accordo Quadro, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Accordo Quadro ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali all'Accordo Quadro, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una

Classificazione del documento: Consip Confidential

[Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>](#)

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



diminuzione -delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell' Accordo Quadro, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Accordo Quadro, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c)**

In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica all' Accordo Quadro potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Classificazione del documento: Consip Confidential

[Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>](#)

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Accordo Quadro.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. *.<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Accordo Quadro sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare dell'Accordo Quadro utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Accordo Quadro>.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, sostituire i precedenti commi con il seguente>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

[EVENTUALE] ARTICOLO 5BIS S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____,
<eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione dell' Accordo Quadro, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 6 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Accordo Quadro la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento al servizio di gestione eventi di cui all'art. 1 S comma 1 lett a) entro 15 giorni (o diverso termine da valutare caso per caso) dall'ultimazione della prestazione;
 - con riferimento al servizio di presidio on site di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) entro i 15 giorni decorrenti dal termine del mese di riferimento;
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto dell'Accordo Quadro - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell' Accordo Quadro e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o quelli migliorativi offerti.
11. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.lgs. n. 50/2016.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall' A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 7 S PENALI

1. Secondo quanto previsto al par. 9 del Capitolato Tecnico, il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui ai par. 4.1 e 5.1 dello stesso comporta l'applicazione, da parte della Corte dei conti, delle seguenti penali

Classificazione del documento: Consip Confidential

[Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>](#)

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



Riferimento Capitolato Tecnico	Descrizione	Importo Penale Applicata
§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – Contratti Esecutivi	Termine massimo di cinque giorni, ovvero eventuale termine migliorativo offerto, per effettuazione del sopralluogo .	Pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'AQ per ogni giorno di ritardo.
§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – Contratti Esecutivi	Tempo massimo per invio del piano operativo , secondo la tabella e gli eventuali livelli migliorativi oggetto di offerta tecnica.	Pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'AQ per ogni giorno di ritardo.
§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – Contratti Esecutivi	Tempo massimo di cinque giorni per la ricezione degli emendamenti al piano operativo.	Pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'AQ per ogni giorno di ritardo.
§ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. – Soluzione Organizzativa	Rispetto della tempistica (terzo mese successivo alla stipula) per la produzione dei report .	Pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'AQ per ogni giorno di ritardo.

2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
5. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
6. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

7. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 8 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ così suddiviso. Di seguito i singoli corrispettivi per i servizi:
- per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione FULL S1, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto i), il corrispettivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione FULL S2, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto ii), il corrispettivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione MEDIUM S1, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto iii), il corrispettivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione MEDIUM S2, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto iv), il corrispettivo, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione BASIC S1, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto v), il corrispettivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - per il Servizio di gestione eventi videocomunicazione BASIC S2, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) punto vi), il corrispettivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - il canone mensile per il servizio di presidio on site, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 *<da eliminare prima della pubblicazione>*

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



2. <<ove presenti: Inoltre, a tale importo va aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad <inserire importo in cifre> € ____,__ al netto di IVA>>.
3. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, oneri per la sicurezza compresi, è pari a € <inserire importo in cifre> € ____,__ ____.

A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro alla scadenza di ciascun *anno* (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi relativi ai servizi di gestione eventi, di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) punti da i) a vi), (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'indice dei prezzi degli "Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici", classificazione Ecoicop 091, quale componente dell'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), pubblicato da Istat (Nic, dati mensili dal 2016, base 2015, "numeri indici") sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati"). In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. _11 G: oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto].

4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
6. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



7. Al presente Accordo Quadro non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
 8. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della/e prestazione/i oggetto dell'Accordo Quadro devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:]
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
- Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
 10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 9 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S "Corrispettivo", comma 1 l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo evento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - b) - con riferimento al servizio di presidio on site di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fattura a termine del bimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



1. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine dell' Accordo Quadro in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque al documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____ *<e ove previsto>* e il CUP _____>. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.>
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 *<da eliminare prima della pubblicazione>*

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



- Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
 11. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
 12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
 13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 14. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo QuadroLa Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
 15. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Accordo Quadro, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
 16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 17. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, delle Condizioni generali dell'Accordo Quadro.
 18. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 10 S - Condizione particolare di risoluzione

1. *<eventuale, obbligatorio se richiesta certificazione EN ISO 9001:2000>*: Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro>.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 13, comma 4 (FORZA MAGGIORE).
3. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 13, comma 4 (FORZA MAGGIORE). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 13, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 7 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 11 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



- all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
 5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Accordo Quadro, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Accordo Quadro, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro.
 7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

(Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'accordo quadro inserire il seguente comma):

ART. 12 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione dell'Accordo quadro

Qualora, in virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

ART. 13 S – Forza maggiore

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione dell' Accordo Quadro;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 7 S e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 10 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)



tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali dell' Accordo Quadro:

Articolo 1S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2S - Durata

Articolo 3 S - Modifica dell' Accordo Quadro durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 6 S - Verifica di conformità;

Articolo 7 S – Penali;

Articolo 10 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 11 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali dell' Accordo Quadro:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile ;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G – garanzia definitiva;

Articolo 11G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)

Classificazione del documento: Consip Confidential

Versione 1 marzo 2021 <da eliminare prima della pubblicazione>

Gara a Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Gestione Eventi di Videoconferenza per la Corte dei conti - ID 2596

Allegato 13B – Schema di Accordo Quadro (Condizioni Speciali)